

Oggetto: D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e giustizia amministrativa

Il d.l. n. 23 di mercoledì 8 aprile, come noto, ha previsto che le udienze ed i termini processuali restino sospesi sino all'11 maggio 2020 per tutti i giudizi, tranne che per quelli amministrativi, che, quindi, riprenderanno a "pieno regime" a partire dal prossimo 16 aprile. In definitiva, la sola sospensione ancora vigente nel processo amministrativo è – sino al 3 maggio 2020 – unicamente quella ora disposta con riguardo al termine per la notifica dei ricorsi nei quali non si propongano domande cautelari.

Ciò si deve, stando alle ultime informazioni fornite dall'Ufficio stampa della giustizia amministrativa, al buon funzionamento del processo amministrativo telematico introdotto nel 2016 ed al buon esito del test effettuato nel pieno periodo emergenziale, nel quale la giustizia amministrativa ha saputo dispensare, da remoto, una pronta ed efficace tutela cautelare, seppure monocratica.

Ma si può effettivamente ritenere che la giustizia amministrativa sia un'isola non lambita, come invece il resto della giustizia italiana, dalle acque infette del Coronavirus? L'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti è critica verso le ultime novità apportate dal d.l. n. 23/2020 – ancora una volta omettendo ogni confronto con le Istituzioni forensi e con le associazioni specialistiche degli avvocati senza i quali la giurisdizione stessa non esiste – e la *ratio* che sembra ispirarle, non accettabile neppure in un periodo di emergenza come questo.

Sconcerta che si sia deciso di prorogare solo il termine di notificazione dei ricorsi ritenendo che il processo amministrativo, una volta introdotto, possa svolgersi normalmente anche con le regole processuali previste per l'emergenza, cioè senza udienze effettive e senza la presenza dei difensori delle parti, solo sulla base degli scritti.

Lascia attoniti l'aver ritenuto di affidare alla Relazione Illustrativa del decreto legge l'interpretazione della norma appena introdotta per spiegare che dovrebbe intendersi prorogata la sospensione non solo del termine per la notifica del ricorso di primo grado ma anche di quello delle impugnazioni, dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale. Quale avvocato per computare il termine di notifica di un appello può affidarsi ai lavori preparatori, quando si rischia di incorrere in decadenze processuali e in responsabilità professionali? E che dire dell'inaccettabile disparità in danno delle parti resistenti e controinteressate, destinate a subire la scelta del ricorrente che abbia ritenuto di non avvalersi del protratto regime di sospensione, in lesione di plurimi principi e norme anche di rango costituzionale?

Se le ragioni che hanno indotto il Consiglio dei Ministri a riservare alla giustizia amministrativa un particolare regime processuale in questa fase ancora acuta

dell'emergenza sanitaria sono davvero quelle esposte dall'Ufficio stampa della giustizia amministrativa, c'è di che sorprendersi.

Solo agli avvocati amministrativisti, che sono ovviamente soggetti al rischio contagio tanto quanto i loro Colleghi civilisti, penalisti e tributaristi, si richiede ora sostanzialmente una ripresa integrale dell'attività professionale, dato che per reperire e depositare documenti e predisporre e depositare memorie, assolvendo al meglio al mandato ricevuto, occorre incontrare i Clienti, riaprire gli studi, renderli operativi richiamando collaboratori e professionisti. Da questo punto di vista, sospendere i soli termini per notificare i ricorsi sottintende un distinguo (sotto il profilo qualitativo?) dell'attività professionale che l'avvocato amministrativista fatica a comprendere e spiegare al proprio assistito. E che di certo non gli semplifica la vita, come l'emergenza richiederebbe, anche solo per la corretta tenuta dello scadenziario degli adempimenti e delle attività da porre in essere e di quelle da rinviare.

Né UNAA ritiene che una percentuale di rigetto pari a circa il 70% delle domande cautelari significhi aver assicurato da parte della giustizia amministrativa, in questa fase emergenziale, una effettiva tutela cautelare monocratica. Anzi, si ha il ragionevole timore che proprio l'assenza della illustrazione orale delle esigenze cautelari da parte dell'avvocato e di una loro valutazione collegiale, possa avere influito sulla decisione monocratica, ferma restando l'ulteriore preoccupazione che questa possa poi pesare sulla decisione cautelare collegiale, tanto più quando l'estensore della prima sia anche designato relatore della seconda.

In merito alla decantata ripresa a pieno regime delle udienze, cautelari e di merito, dal 16 aprile 2020, UNAA intende ribadire che – sino al 30 giugno 2020 – si tratta di udienze meramente virtuali, nelle quali non è prevista la possibilità di intervento e di discussione da parte dei difensori costituiti, neppure a distanza e con modalità telematiche. Così che, seppure ispirate all'apprezzabile intento di smaltire i ricorsi e le domande cautelari pendenti anche in questa ulteriore fase emergenziale, UNAA auspica vivamente che, proprio in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del processo amministrativo telematico e della capacità di risposta della giustizia amministrativa prontamente rivendicate, di tali tipologie di "udienze" si disponga nell'immediato il superamento, in favore di udienze telematiche aperte all'indispensabile partecipazione degli avvocati, senza il cui contraddittorio la sede nella quale, con qualunque modalità, il giudice assuma in decisione i ricorsi e le domande cautelari non può e non potrà mai definirsi udienza. Anche nell'emergenza.

Roma, 10 aprile 2020